

## IL GIUDICE SPORTIVO

## SENTENZA N° 32/16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente) e cons. Roberto Bucchi (componente), riunitosi in Roma il 20 settembre 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati

Olivieri Giulio (lic. cond. K n. 388448), Astone Francesco (lic. cond. K n. 370448), Brunozzi Gianluca (lic. conc./cond. n.219210), Corsi Cristian (lic. cond. K n. 281270), Ferrazzano Kevin (lic. cond. K n.374004), Messina Federico (lic. cond. K n. 361561), Ferrara Vincenzo (lic. conc/cond. n. 371574 e n. 69541), Mattera Gaetano (lic. conc./cond. KL n. 296005 e lic. conc. K n. 296006), Sozzi Umberto (lic. conc./cond. K n. 304836 e lic. ass.mecc. n. 288190), Turriziani Ennio (lic. cond. K n. 387926), Falamesca Davide (lic. conc./cond. K n. 364133, n. 296205 e n. 265221), Falamesca Stefano (lic. conc./cond. K n. 363134 e n. 296204), Pappacena Luca (lic. conc./cond. K n. 351413, lic. cond. n. 279979 e n. 279978, lic. ass.mecc. n.346192), Spiridigliozzi Daniele (lic. conc./cond. n. 305728 e n. 220839 e lic. cond. n. 303459), Apuzzo Samuele (lic. conc./cond. K n. 379049 e lic. conc./cond. n. 251247), Sostegni Simone (lic. conc./cond. K n. 376080 r lic. cond.amat. n. 357756).

## Fatto

Il 5.4.2016 la Segreteria degli organi sportivi ha segnalato al Procuratore Federale la partecipazione di conduttori licenziati ACI DSA alla gara non autorizzata "1^ tappa Cup Race Lazio" (Kartodromo di Artena - RM - 13.3.2016); ed il Procuratore Federale, espletate le relative indagini, con atto del 27 giugno 2016 ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati sopra indicati per violazione degli artt. 81.1 ed 83 R.S.N., la cui partecipazione risultava dalle classifiche (U.P.N.- ENDAS).

Comparso dinanzi al Collegio all'udienza del 20 settembre 2016, il sig. Gaetano Mattera ha contestato la propria qualità di licenziato ACI Sport per difetto di rinnovo della licenza per il 2014 e per gli anni successivi.

Il sig. Maurizio per il figlio minore Giulio ed il sig. Pietro Ferrazzano per il figlio minore Kevin hanno confermato di avere iscritto i rispettivi figli alla manifestazione, allegando a propria giustificazione il fatto che nel Lazio non vengono organizzate manifestazioni ACI Sport per categorie alle quali, in ragione della giovanissima età, possano partecipare i loro figli.

Gli intimati Vincenzo Ferrara, Simone Sostegni, Salvatore Messina e Gianluca Brunozzi, non comparsi, hanno fatto pervenire brevi memorie, negando di avere partecipato alla competizione. Gli altri incolpati, pur ritualmente intimati, non sono comparsi, né hanno inviato memorie.

All'esito della trattazione il Procuratore Federale ha chiesto la assoluzione degli intimati Vincenzo Ferrara e Gianluca Brunozzi; e l'affermazione della responsabilità disciplinare degli altri incolpati con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per giorni 30 e dell'ammenda in €. 300,00 ciascuno.

## Motivi della decisione

Ai sensi dell'art. 83 del vigente R.S.N., come già dell'art. 125, lett. C, del precedente testo regolamentare, la partecipazione del tesserato ACI Sport a manifestazioni non autorizzate dalla Federazione e non iscritte al calendario sportivo integra illecito disciplinare. La gara in questione - 1^ tappa Cup Race Lazio: Artena 13 marzo 2016 - non può essere qualificata come manifestazione ludica, in ragione del suo contenuto agonistico, evidenziato dagli stessi Enti organizzatori nel racconto (su <http://unionepistenazionale.it>) del suo svolgimento; e comunque risultante dalla stessa formazione di una classifica sulla base del miglior tempo.

Per la identificazione dei partecipanti - e, tra questi, dei conduttori con licenza ACI Sport - il Procuratore Federale ha, infatti, acquisito le classifiche. Al riguardo il Collegio osserva che dalle classifiche di gara non risultano le generalità complete dei conduttori, li indicati con il solo nome e



cognome; e ciò lascia un certo margine di incertezza, per la possibilità di omonimie o di inadeguati accertamenti delle identità già all'origine.

Nella specie un errore di identificazione si è certamente verificato per il sig. Vincenzo Ferrara, la cui taglia imponente (oltre il quintale) appare incompatibile con le dimensioni del Kart, con il quale, secondo la classifica, avrebbe ottenuto un secondo posto nella categoria 125 cc Tag Over; del pari certo, per analogo motivo, è l'errore nella identificazione del conduttore Gianluca Brunozi (per entrambi lo stesso Procuratore Federale ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito).

Certa è l'identificazione degli incolpati Kevin Ferrazzano, Giulio Olivieri e Gaetano Mattera (da loro stessi ammessa); e valida può considerarsi quella di Davide e Stefano Falamesca, considerata la estrema improbabilità di omonimie, la mancanza di contestazioni dei due interessati e la ricorrenza dei loro nomi non solamente nelle classifiche di gara, ma anche nella segnalazione che ha dato origine, prima ancora della acquisizione delle classifiche, al procedimento.

Le eccezioni proposte dal sig. Gaetano Mattera non possono essere accolte. Nessuna limitazione delle libere facoltà del soggetto può derivare dalla persistenza della qualità di "licenziato ACI Sport", ai sensi dell'art. 178 R.S.N. (art.47 del precedente Regolamento), fino ad espressa rinuncia dell'interessato od a radiazione, proprio perché egli se ne può liberare con una semplice dichiarazione di rinuncia alla licenza: ciò che il licenziato non può fare è conservare lo status di licenziato (con facoltà di riattivare le sue licenze sportive) e violare impunemente le regole comportamentali, che il detto status impone.

Va, dunque, affermata la responsabilità disciplinare dei predetti partecipanti, con applicazione a Kevin Ferrazzano, che già altra volta è stato sanzionato per analogo violazione, della sospensione delle licenze sportive per giorni 15; e con applicazione a Giulio Olivieri, Gaetano Mattera, Davide Falamesca e Stefano Falamesca della ammonizione con diffida.

Quanto al conduttore Simone Sostegni risulta la sua iscrizione alla gara, ma non la sua partecipazione: egli assume, infatti, di essersi iscritto; ma di non avere poi partecipato, essendosi reso conto della mancanza dell'autorizzazione federale; ed il suo assunto è confermato dalla indicazione "0" nelle classifiche. Deve, dunque, essere assolto dall'addebito. Non può neppure ritenersi provata la partecipazione degli altri incolpati, i cui nominativi figurano esclusivamente sulle classifiche, ma non nella segnalazione della Segreteria, né da altra fonte.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara responsabili delle violazioni loro ascritte i licenziati Olivieri Giulio (lic. n. 386448), Ferrazzano Kevin (lic. n. 374004), Mattera Gaetano (lic. n.296005), Falamesca Davide (lic. n. 364133) e Falamesca Stefano (lic. n. 363134) e condanna:

- Ferrazzano Kevin alla sospensione delle licenze per giorni 15,
- Olivieri Giulio, Mattera Gaetano, Falamesca Davide e Falamesca Stefano alla sanzione dell'ammonizione con diffida.

Esclude l'addebito per Astone Francesco, Brunozi Gianluca, Corsi Cristian, Sozzi Umberto, Messina Federico, Ferrara Vincenzo, Turriziani Ennio, Pappacena Luca, Spiridigliozzi Daniele, Apuzzo Samuele e Sostegni Simone.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2016.

Il Presidente estensore  
(Franco Morozzo della Rocca)